



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 04/87 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 349

del 04 ottobre 2021

Prot. Gen. n. 77942

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 20 settembre 2016, è pervenuta la nota n.75463, con la quale l’Istituto Comprensivo “DON MILANI”, chiede di regolamentare la circolazione dei veicoli nella stradina secondaria di via Nuova di San Liborio che conduce al cancello di accesso al plesso scolastico “Calamatta”;
- **PRESO ATTO** che la richiesta riguarda l’istituzione della disciplina viaria di divieto di transito negli orari di entrata e di uscita degli studenti, e precisamente, dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 13:50 alle ore 14:20;
- **CONSIDERATO** che all’interno della stradina secondari di via Nuova di San Liborio, che conduce al cancello di ingresso al plesso scolastico, è presente un accesso carrabile di un’abitazione privata, occorre escludere da tale divieto i veicoli dell’utente che usufruisce di tale accesso privato, nonché di consentire l’accesso anche allo scuolabus;
- **RITENUTO**, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione pedonale e veicolare e per garantire la circolazione in sicurezza di tutta l’utenza;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale”;

ORDINA:

a partire dalla data di installazione di tutta la segnaletica verticale prevista, in:

1. **VIA NUOVA DI SAN LIBORIO**, intero tratto della stradina secondaria che conduce al cancello di ingresso del plesso scolastico “Calamatta” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”
 - l’istituzione della disciplina viaria di “**divieto di transito**”, da collocarsi su entrambi i lati della carreggiata (all’altezza dell’intersezione con la carreggiata principale di via Nuova di San Liborio), mediante la posa in opera della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 46 Art.116 (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495), nonché di un pannello integrativo con la seguente dicitura:
 - nei giorni di scuola **dal lunedì al venerdì**, dalle ore **07:45** alle ore **08:15** e dalle ore **13:50** alle ore **14:20**, ad esclusione dei veicoli dell’utente residente nel tratto di strada indicato e dello scuolabus;

- l'istituzione della disciplina viaria di “**dare precedenza**” da collocarsi sul lato monte, all'intersezione con la carreggiata principale di via Nuova di San Liborio, mediante la posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale di cui alla Fig. II 36 Art.106 (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495);

2. VIA NUOVA DI SAN LIBORIO, all'altezza dell'intersezione con la strada secondaria che conduce al cancello di ingresso del plesso scolastico “Calamatta”:

- l'istituzione della segnaletica con l'indicazione “**bambini**”, da collocarsi su entrambi i lati della carreggiata in prossimità dell'intersezione con la strada secondaria, mediante la posa in opera della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 23 Art. 94 (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495);

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc, C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - c. all'Istituto Comprensivo “Don Milani”;
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI